

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Riflessioni di un Security Manager

TVCC 2008

Tecnologie e scenari per la videosorveglianza

Crowne Plaza Rome- St Peter's Hotel & Spa

17 giugno 2008

Relatore: Luigi PESCUMA

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Intanto : Perché sì!?

dalle caverne alle palafitte alle
torri *Martello* alle *Torri
Gemelle*

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Previsione (= vedere prima, con anticipo)
==> Prevenzione (venire prima, anticipare)
==> Videosorveglianza = sorvegliare vedendo

.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

..... Perché no!?

*Ciò che è permesso dalla tecnologia non è
sempre altrettanto lecito secondo le
disposizioni di legge.*

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Legge 20 maggio 1970, n. 300 /Statuto dei lavoratori(o cosiddetta “Legge Giugni”)

Art. 4 - Impianti audiovisivi

- *E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.*

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Testo Unico in materia di protezione dei dati personali

Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003

“CODICE PRIVACY”

art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

art. 2 - Finalità

Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Testo Unico in materia di protezione dei dati personali
Decreto Legislativo nr.196 del 30 giugno 2003- “CODICE PRIVACY”

CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134

Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Principio di necessità

Va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Principio di proporzionalità

1. Commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto.
2. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.
3. Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.
4. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Principio di finalità

- ❑ Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).
- ❑ In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).
- ❑ Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

Conservazione delle immagini registrate

- L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
- La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.
- Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente.
- Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

In sintesi chi intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

- Documento sulla videosorveglianza
- Informativa
- Prescrizioni specifiche
- Soggetti preposti a misure di sicurezza

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

CONCLUSIONI

Si può ben dire che l'attuale situazione da un punto di vista tecnologico abbia quasi raggiunto lo stato dell'arte nel campo della videosorveglianza.

D'altro canto però come emerge dai cenni cui si è appena fatto riferimento bisogna fare i conti con un quadro normativo e regolamentare certamente frenante nella pratica applicazione “alla cieca” degli ultimi ritrovati della tecnica.

Appare certamente opportuno procedere ad un'analisi preventiva che metta in comparazione le esigenze pratiche con ciò che secondo la normativa è consentito per il caso concreto e possibilmente richiedere al fornitore la “cucitura di un vestito su misura” che contemperi le esigenze tecnologiche con le imposizioni normative. Ciò consentirà un costo adeguato alle esigenze e l'ottemperanza al dettato normativo.

VIDEOSORVEGLIANZA: PERCHE' NO!?!?

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE